

DELIBERAZIONE 29 GENNAIO 2015
25/2015/R/IDR

APPROVAZIONE DEGLI SPECIFICI SCHEMI REGOLATORI, RECANTI LE PREDISPOSIZIONI
TARIFFARIE PER GLI ANNI 2014 E 2015, PROPOSTI DALL'ENTE DI GOVERNO
DELL'AMBITO 4 CUNEESE

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 29 gennaio 2015

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/CE);
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 e, in particolare, l'art. 7 (di seguito: decreto legge 133/14);

- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti tariffari e per l’avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici” (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012, recante “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 204/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR, del 12 luglio 2012, dal tema “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – Il metodo tariffario transitorio” (di seguito: documento per la consultazione 290/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR, recante “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” ed il suo Allegato A recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/IDR, recante “Approvazione delle linee guida per la verifica dell’aggiornamento del piano economico-finanziario del piano d’ambito e modifiche alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 73/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” ed il suo Allegato 1, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 339/2013/R/IDR, del 25 luglio 2013, recante “Fabbisogno di investimenti e individuazione degli strumenti di finanziamento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa idrica – Primi orientamenti” (di seguito: documento per la consultazione 339/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, del 1 agosto 2013, recante “Consultazione pubblica in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 356/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 550/2013/R/IDR, del 28 novembre 2013, recante “Provvedimenti tariffari, in materia di servizi idrici, relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015, per il riconoscimento dei costi e la definizione di

ulteriori misure a completamento della disciplina” (di seguito: documento per la consultazione 550/2013/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 6 febbraio 2014, 45/2014/R/IDR, recante “Approvazione, ai fini della valorizzazione dei conguagli nell’ambito del metodo tariffario MTI introdotto con deliberazione 643/2013/R/IDR per gli anni 2014 e 2015, delle tariffe e del correlato Piano Economico-Finanziario proposto dalla Conferenza dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 4 Cuneese per il gestore Alpi Acque S.p.A. (di seguito: deliberazione 45/2014/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante “Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, nn. 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR” (di seguito: deliberazione 203/2014/C/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 204/2014/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR, acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di alcuni chiarimenti procedurali” (di seguito: deliberazione 204/2014/R/IDR);
- il documento per la consultazione 539/2014/R/IDR, del 10 ottobre 2014, recante “Individuazione ed esplicitazione dei costi ambientali e della risorsa nel metodo tariffario idrico (MTI)” (di seguito: documento per la consultazione 539/2014/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 662/2014/R/IDR, recante “Individuazione ed esplicitazione dei costi ambientali e della risorsa con riferimento a quanto previsto nel Metodo Tariffario Idrico (MTI) per l’anno 2015” (di seguito: deliberazione 662/2014/R/IDR);
- la determinazione del 28 febbraio 2014 n. 2/2014 DSID recante “Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2014 e 2015 ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR” (di seguito: determinazione 2/2014 DSID);
- la determinazione del 7 marzo 2014 n. 3/2014 DSID recante “Approvazione degli schemi-tipo per la presentazione delle informazioni necessarie, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015” (di seguito: determinazione 3/2014 DSID);
- i dati e gli atti trasmessi dall’Ente di Governo dell’Ambito 4 Cuneese ai sensi delle deliberazioni 347/2012/R/IDR, 585/2012/R/IDR e 73/2013/R/IDR, concernenti le proposte tariffarie per gli anni 2012 e 2013;
- i dati, gli atti, le note e i documenti trasmessi dal medesimo Ente d’Ambito in data 10 aprile 2014 ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR, e delle

determinazioni 2/2014 DSID e 3/2014 DSID, nonché le successive comunicazioni ricevute, da ultimo, in data 20 gennaio 2015.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)";
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas";
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa "approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)";
- l'articolo 7 del decreto legge 133/14 ha ridefinito, con riferimento ai casi in cui non si sia ancora provveduto, la disciplina per l'attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale, le correlate procedure e i relativi termini di attuazione, precisando, tra l'altro, l'obbligatorietà della partecipazione degli EELL competenti all'Ente di governo dell'ambito, nonché le scadenze per l'approvazione della forma di gestione, tra quelle previste dall'ordinamento europeo, e del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/06;
- in particolare, l'articolo 172 del d.lgs. 152/06, come modificato dal sopra menzionato articolo 7 del decreto legge 133/14, prevede, al comma 1, che "gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di

gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente”;

- il comma 4 della medesima disposizione prevede, inoltre, nei casi in cui l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli anzidetti adempimenti, il potere sostitutivo del Presidente della Regione, nonché - in caso di inerzia di quest'ultimo - il potere di segnalazione dell'Autorità al Presidente del Consiglio dei Ministri, con la conseguente nomina di un commissario *ad acta*.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 74/2012/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;
- nell'ambito di tale procedimento, l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica due documenti (documenti per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012 e 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012) per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici ed ha organizzato una serie di seminari al fine di raccogliere i commenti e le osservazioni di tutti i soggetti interessati;
- in esito all'attività di analisi e allo svolgimento di un ampio processo partecipativo è stata approvata la deliberazione 585/2012/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTT per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013;
- al fine di individuare i più efficaci strumenti regolatori che possano consentire di allineare il sistema infrastrutturale nazionale agli standard definiti in ambito europeo e agli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa, previsti sul territorio, l'Autorità ha posto in consultazione, con il documento per la consultazione 339/2013/R/IDR, elementi conoscitivi e criteri guida per la selezione degli investimenti necessari al settore, nell'ambito dell'articolato sistema di competenze previsto nel comparto (Autorità di Distretto per la gestione delle acque, Regioni per la loro tutela, ATO per l'erogazione del servizio idrico integrato);
- con il documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, l'Autorità, al fine di conseguire gli obiettivi delineati dalle competenti amministrazioni, ha prospettato un nuovo approccio per una regolazione asimmetrica ed innovativa, che porti a compimento il primo periodo di regolazione tariffaria, esplicitando la relazione tra identificazione degli obiettivi, selezione degli interventi necessari e riflessi in termini di entità dei corrispettivi ed attese di miglioramento di efficienza degli operatori, prefigurando contestualmente la possibilità di prevedere schemi regolatori adottabili da parte degli Enti d'Ambito, o dagli altri

soggetti competenti alla predisposizione tariffaria, in funzione dei citati obiettivi specifici dai medesimi prefissati;

- tenendo conto delle osservazioni e proposte già raccolte nell'ambito del documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, nel documento per la consultazione 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha puntualmente illustrato i propri orientamenti in ordine al completamento del pacchetto recante la regolazione tariffaria dei servizi idrici (Metodo Tariffario Idrico - MTI), superando la logica transitoria della metodologia di riconoscimento dei costi a fini tariffari e facendo evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine e prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di schemi regolatori;
- a completamento del vasto procedimento partecipativo avviato dall'Autorità, in data 13 dicembre 2013 è stata organizzata, a Milano, presso il Centro Congressi Auditorium, la II Conferenza Nazionale sulla Regolazione dei Servizi Idrici, nel corso della quale sono state affrontate le principali problematiche del settore, con specifico riguardo agli orientamenti formulati dall'Autorità, e sono stati auditi, in appositi incontri, tutti i soggetti, pubblici e privati, che ne hanno fatto richiesta;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015);
- con deliberazione 203/2014/R/IDR, l'Autorità ha deliberato di proporre appello avverso le recenti sentenze del Tar Lombardia, Sezione II, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell'Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR;
- con deliberazione 204/2014/R/IDR, l'Autorità ha precisato che le citate sentenze non producono alcun effetto caducatorio sul MTI per gli anni 2014 e 2015, le cui disposizioni sono pienamente cogenti, con particolare riferimento alla tempistica e allo svolgimento delle procedure ivi previste, mentre potrebbero determinare alcune variazioni dei conguagli riconosciuti per gli anni 2012 e 2013;
- con la medesima deliberazione 204/2014/R/IDR, l'Autorità ha quindi precisato che, ai fini dell'approvazione delle proposte tariffarie per gli anni 2014 e 2015, il riconoscimento delle componenti a conguaglio inserite nel VRG, di cui all'articolo 29 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR – coerentemente con gli obiettivi definiti al pertinente livello istituzionale e sulla base delle informazioni fornite dal soggetto competente alla predisposizione tariffaria – avviene, in via provvisoria e nelle more della definizione dei contenziosi pendenti, sulla base dei moltiplicatori tariffari approvati dall'Autorità per le annualità 2012 e 2013, ovvero, nei casi di moltiplicatori tariffari non approvati dall'Autorità medesima, nel rispetto dei limiti di prezzo di cui al comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR, al comma 5.1 della deliberazione 88/2013/R/IDR e al comma 9.3 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 4 della deliberazione 643/2013/R/IDR, nel fornire la definizione dello "specifico schema regolatorio", enuclea l'insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria che l'Ente d'Ambito o altro soggetto competente deve proporre all'Autorità ai fini della relativa approvazione, quali:
 - il programma degli interventi (PdI), che, ai sensi dell'art. 149, comma 3, del d.lgs.152/06, specifica gli obiettivi da realizzare sulla base di una puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2014-2017, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza (comma 4.2, lett. a));
 - il piano economico-finanziario (PEF), che prevede, con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario, garantendo il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati (comma 4.2, lett. b));
 - la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire le regole tariffarie da ultimo introdotte (comma 4.2, lett. c));
- al comma 5.1 della medesima deliberazione, nel disciplinare la procedura di approvazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015, l'Autorità dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti all'uopo competenti anche sulla base dei dati - debitamente aggiornati - inviati nell'ambito del procedimento di raccolta dati disposto con deliberazione 347/2012/R/IDR;
- la deliberazione 643/2013/R/IDR stabilisce che, entro il 31 marzo 2014, gli Enti d'Ambito o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, ai sensi del comma 5.3, lett. d), gli atti e i dati di seguito indicati:
 - i. il programma degli interventi, come definito al comma 4.2, lett. a), della deliberazione 643/2013/R/IDR;
 - ii. il piano economico-finanziario - come definito al comma 4.2, lett. b), della deliberazione 643/2013/R/IDR - che esplicita il vincolo ai ricavi (VRG) e il moltiplicatore tariffario ϑ che ciascun gestore dovrà applicare negli anni 2014 e 2015;
 - iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - iv. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;
 - v. l'aggiornamento, secondo le modalità sopra specificate, dei dati necessari richiesti;

- il comma 6.1, lett. b), del provvedimento in parola prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, a seguito della predisposizione da parte degli Enti d'Ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione;
- il Titolo 2 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR fornisce indicazioni di metodo e di contenuto informativo minimo per la stesura dell'aggiornamento del programma degli interventi (PdI) e del piano economico-finanziario (PEF) da parte degli Enti d'Ambito o altri soggetti competenti;
- con determinazioni 2/2014 DSID e 3/2014 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015 e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
- l'Ente d'Ambito in oggetto ha trasmesso, in data 10 aprile 2014, ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR e delle determinazioni sopra richiamate, lo specifico schema regolatorio recante le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015 relative alle singole gestioni operanti sul proprio territorio, nonché, con note successive, gli ulteriori elementi richiesti finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;
- ai fini della valorizzazione dei conguagli riferiti agli anni 2012 e 2013, rilevano i dati, gli atti, i documenti inviati dal medesimo Ente d'Ambito ai sensi delle deliberazioni 347/2012/R/IDR, 585/2012/R/IDR e 73/2013/R/IDR, nonché le relative note di chiarimento trasmesse;
- nella comunicazione inviata in data 4 dicembre 2014, l'Ente di Governo dell'Ambito 4 Cuneese, ha, tra l'altro, informato l'Autorità che *"in attuazione delle disposizioni sul SII contenute nel D.L. 133/2014, [si sta] provvedendo all'aggiornamento del Piano d'Ambito in modo da poter avviare nei tempi prescritti dallo stesso <Sblocca Italia> la procedura per l'unificazione delle diverse gestioni dell'Ambito"*;
- l'Autorità, secondo quanto disposto dal comma 2.6 della deliberazione 347/2012/R/IDR, si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

CONSIDERATO CHE:

- con gli atti e i documenti trasmessi, a partire dall'analisi degli attuali livelli di servizio, l'Ente di Governo dell'Ambito 4 Cuneese ha rilevato sul proprio territorio criticità riconducibili ai seguenti aspetti:
 - casi di erogazione dell'acqua non conforme agli usi umani, nonché di scarsità idrica in alcuni periodi dell'anno;

- vetustà delle infrastrutture acquedottistiche, con conseguenti situazioni di interruzioni del servizio;
- mancato rispetto dei limiti di scarico in talune aree;
- vetustà delle reti fognarie, con conseguenti fenomeni di dispersione;
- vetustà del parco misuratori;
- a fronte delle menzionate criticità, il medesimo Ente d'Ambito ha individuato tra i principali obiettivi specifici della pianificazione i seguenti:
 - raggiungimento di un livello di qualità dell'acqua idoneo al consumo umano;
 - miglioramento del livello di qualità del servizio (riduzione del numero di interruzioni, nonché raggiungimento della garanzia di portata e pressione per il servizio di acquedotto);
 - rispetto dei limiti relativi agli scarichi previsti dalla normativa vigente;
 - miglioramento dell'approvvigionamento idrico, ai fini del completo soddisfacimento della domanda;
 - riduzione della dispersione delle acque reflue;
 - riduzione della vita media dei misuratori installati;
- in considerazione dei rappresentati obiettivi specifici, l'Ente d'Ambito in oggetto ha programmato, per il periodo 2014-2017, i seguenti interventi ritenuti prioritari:
 - sostituzione e rifacimento delle condotte obsolete;
 - costruzione di nuovi serbatoi e manutenzione di quelli esistenti;
 - realizzazione di nuovi impianti di approvvigionamento e potenziamento dei campi pozzi;
 - costruzione di un impianto di filtrazione delle acque captate;
 - realizzazione di nuovi impianti di depurazione e potenziamento dei sistemi di trattamento esistenti;
 - sostituzione delle reti fognarie vetuste, nonché costruzione di nuovi collettori;
 - separazione, ove possibile, delle reti bianche da quelle nere;
 - installazione di strumentazione di misura e controllo presso i principali insediamenti produttivi allacciati alla rete fognaria;
- ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità si riserva di verificare l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- a fronte degli obiettivi specifici definiti in precedenza, l'Ente di Governo dell'Ambito 4 Cuneese – per le gestioni operanti sul proprio territorio (Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A., Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l., CALSO S.p.A., Azienda Intercomunale Gestione Ottimale del Ciclo Idrico Integrato (AIGO) S.r.l., Infernotto Acqua S.r.l., Comuni Riuniti Valli Cuneesi S.r.l., Alpi Acque S.p.A., Alta Langa Servizi S.p.A., Tecnoedil S.p.A. e Mondo Acqua S.p.A.) – ha previsto:

- un elevato fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2014-2017 in rapporto alle infrastrutture esistenti,
- l'invarianza degli obiettivi e del perimetro di attività svolta dal gestore, tale da non richiedere una modifica dei costi pianificati,

posizionandosi di fatto - ai fini del computo tariffario per gli anni 2014 e 2015 - nel Quadrante III della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 12 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR;

- nella Relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria, l'Ente d'Ambito in parola ha esplicitato di essersi avvalso per tutti i gestori, ai sensi del comma 12.2 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, della facoltà di valorizzare la componente FNI^{new} a titolo di anticipazione per il finanziamento di nuovi investimenti ritenuti prioritari, che richiedono un fabbisogno di risorse ulteriore rispetto al gettito delle componenti tariffarie a copertura dei costi delle immobilizzazioni; per la quantificazione della componente FNI^{new} , l'Ente d'Ambito ha proposto, per le gestioni Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A., Azienda Intercomunale Gestione Ottimale del Ciclo Idrico Integrato (AIGO) S.r.l. e Infernotto Acqua S.r.l., un valore del parametro ψ - nell'ambito del range (0,4-0,6) - pari a 0,6; per le rimanenti gestioni, un valore di parametro ψ pari a 0,4;
- l'Ente d'Ambito ha precisato di aver ricompreso tra i costi ammissibili ai fini tariffari un contributo a titolo di canone per comunità montane, ex articolo 8 della Legge Regionale del Piemonte n. 13/97;
- negli atti recanti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, l'Ente d'Ambito in parola, ha specificato inoltre che, al fine di contenere l'incremento tariffario, per i gestori CALSO S.p.A., Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l., Tecnoedil S.p.A., Alpi Acque S.p.A., Alta Langa Servizi S.p.A., Mondo Acqua S.p.A., Comuni Riuniti Valli Cuneesi S.r.l. e Infernotto Acqua S.r.l. è stato determinato un importo della componente FNI_{FoNI} da riconoscere in tariffa, ovvero delle componenti $\Delta CUIT_{FoNI}$ e AMM_{FoNI} , inferiore alla soglia massima ammissibile;
- per i gestori di cui alla Tabella 2 dell'Allegato A, per i quali il moltiplicatore tariffario relativo agli anni 2012 e 2013 non è stato ancora approvato dall'Autorità ai sensi dell'articolo 6.5 della deliberazione 585/2012/R/IDR, l'Ente d'Ambito in oggetto ha provveduto a integrare e, in alcuni casi, a modificare le predisposizioni tariffarie relative al citato biennio, procedendo a:
 - rettificare gli errori di calcolo presenti nella predisposizione tariffaria in precedenza trasmessa ai sensi del MTT per i gestori Infernotto Acqua S.r.l. e CALSO S.p.A.;
 - completare la procedura di predisposizione tariffaria anche per i gestori Azienda Intercomunale Gestione Ottimale del Ciclo Idrico Integrato (AIGO) S.r.l. e Comuni riuniti Valli Cuneesi S.r.l., precedentemente esclusi dall'istruttoria condotta dalla Segreteria Tecnica dell'Ente d'Ambito in quanto risultava, per la prima gestione, una carenza

informativa su alcuni elementi di calcolo, successivamente chiariti in maniera esaustiva, e, per la seconda gestione, la presenza di minimo impegnato applicato alle utenze domestiche (detta situazione - come esplicitato nella Relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria - è stata superata a partire dalla bollettazione dell'anno 2012);

- specificare che i valori del moltiplicatore tariffario proposti dall'Ente d'Ambito - da considerarsi quali valori massimi di \mathcal{G}^{2012} e \mathcal{G}^{2013} - siano da individuare, per ciascuna delle gestioni in questione, nel relativo "Moltiplicatore tariffario applicabile risultante dal MTT" per le menzionate annualità, come approvati con Deliberazioni n. 10 del 31 marzo 2014 (per le gestioni di cui ai due precedenti alinea) e n. 11 del 23 aprile 2013 (per le rimanenti gestioni);
- con l'obiettivo di contemperare le esigenze *"di contenere al minimo gli aggravii tariffari per gli Utenti e [di] garantire la realizzazione degli investimenti prioritari"*, l'Ente d'Ambito ha comunicato di aver richiesto ai gestori *"di verificare per gli anni 2012 e 2013 i livelli minimi tariffari necessari per assicurare l'equilibrio economico-finanziario per il proprio bilancio"* e di aver proposto ai medesimi di *"non applicare agli utenti alcun aumento delle tariffe per il solo anno 2012, rinunciando di conseguenza al possibile conguaglio per lo stesso anno, [nonchè di accettare un] valore del moltiplicatore tariffario per l'anno 2013 pari al valore applicabile risultante dal MTT e già approvato con (...) precedente proposta tariffaria"*. Acquisito al riguardo il consenso espresso dei gestori, l'Ente d'Ambito ha determinato i valori di \mathcal{G}^{2012} e \mathcal{G}^{2013} da utilizzarsi ai fini della valorizzazione dei conguagli di cui all'art. 29 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, tenendo conto delle rinunce sopra menzionate.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e che resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati.

RITENUTO CHE:

- sulla base dei dati e delle informazioni, inviate ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR e delle determinazioni 2/2014 DSID e 3/2014 DSID, per le predette gestioni non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 7 della deliberazione 643/2013/R/IDR e non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, di cui al comma 5.7 della deliberazione da ultimo richiamata;

- per le gestioni in parola siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione, nelle forme e nelle modalità previste, degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio e di tutte le altre informazioni inerenti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, secondo quanto disposto dalla deliberazione 643/2013/R/IDR, dalle determinazioni 2/2014 DSID e 3/2014 DSID, nonché dalla deliberazione 204/2014/R/IDR;
- in esito alla valutazione degli specifici schemi regolatori trasmessi dall'Ente d'Ambito in oggetto, gli elaborati ricevuti risultino coerenti - nei limiti e con le precisazioni che seguono - con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati;
- sia opportuno assicurare il raggiungimento degli obiettivi prioritari derivanti dalla legislazione comunitaria ed interna individuati negli atti e documenti trasmessi dall'Ente d'Ambito in oggetto, rispetto ai quali si ritiene di non formulare rilievi;
- i piani economico-finanziari, nei quali risultano esplicitate le predisposizioni tariffarie riportate nella Tabella 1 dell'Allegato A, siano stati elaborati - con le precisazioni formulate e tenuto conto dell'impegno dell'Ente di Governo dell'Ambito 4 Cuneese di avviare un processo per l'unificazione delle diverse gestioni dell'ATO - coerentemente con gli interventi programmati dall'Ente di Ambito;
- le proposte tariffarie comunicate all'Autorità appaiano adeguate al raggiungimento dei citati obiettivi e dei previsti livelli di qualità del servizio, garantendo altresì che la gestione dei servizi idrici avvenga in condizioni di efficienza e di equilibrio economico-finanziario;
- sia opportuno riconoscere, in via provvisoria, la voce "Contributi a Comunità Montane" nella misura in cui la stessa - dovendo essere destinata all'attuazione di specifiche misure connesse alla tutela e alla produzione delle risorse idriche nei territori montani - si configuri come un costo ambientale e della risorsa (ERC), di cui al Titolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, nelle more della determinazione puntuale della componente *ERC*²⁰¹⁵ da parte dell'Ente d'Ambito, nonché della trasmissione all'Autorità dei dati e delle informazioni a tal fine rilevanti, ai sensi di quanto previsto ai commi 1 e 2 della deliberazione 662/2014/R/IDR, e secondo le modalità e le tempistiche da determinare con successivo provvedimento;
- con riferimento ai gestori Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A., CALSO S.p.A., Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l., Tecnoedil S.p.A. Alta Langa Servizi S.p.A., Mondo Acqua S.p.A., Infernotto Acqua S.r.l., Comuni Riuniti Valli Cuneesi S.r.l., Azienda Intercomunale Gestione Ottimale del Ciclo Idrico Integrato (AIGO) S.r.l., sia opportuno approvare, ai fini della valorizzazione dei conguagli di cui all'art. 29 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR - sulla base delle rinunce proposte dall'Ente d'Ambito, e accettate dai medesimi gestori - i valori del moltiplicatore tariffario, per gli anni 2012 e 2013, indicati nella Tabella 2 dell'Allegato A;

- con riferimento ai conguagli relativi agli anni 2012 e 2013, nelle more della definizione dei pendenti contenziosi di cui si è detto in precedenza, e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, appare opportuno riconoscere, in via provvisoria, i valori già risultanti dall'applicazione del MTT medesimo e oggetto di approvazione da parte dell'Autorità per le annualità 2012 e 2013, prevedendo che l'eventuale conguaglio finale sia determinato a seguito della definizione dei citati contenziosi.

DELIBERA

1. di concludere, con riferimento al periodo 2014-2015 considerato dal MTI, il procedimento di verifica degli atti che compongono gli specifici schemi regolatori, di cui all'articolo 4 della deliberazione 643/2013/R/IDR, proposti dall'Ente di Governo dell'Ambito 4 Cuneese, approvando i medesimi con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa;
2. di approvare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17 della legge 481/95, con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa, i valori del moltiplicatore \mathcal{G} proposti dal medesimo Ente d'Ambito, di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A, disponendo per le relative gestioni l'aggiornamento tariffario, per gli anni 2014 e 2015, ai sensi del comma 5.4 della deliberazione 643/2013/R/IDR;
3. di approvare ai fini della valorizzazione dei conguagli di cui all'art. 29 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, i valori del moltiplicatore \mathcal{G} riportati nella Tabella 2 dell'Allegato A, ai sensi dell'articolo 6.5 della deliberazione 585/2012/R/IDR ;
4. di prevedere, ai sensi della deliberazione 204/2014/R/IDR, che - con riferimento ai conguagli relativi agli anni 2012 e 2013 - nelle more della definizione dei contenziosi pendenti relativi al citato biennio e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, siano riconosciuti, in via provvisoria, i valori risultanti dall'applicazione del MTT medesimo e oggetto di approvazione da parte dell'Autorità e di prevedere che il relativo eventuale conguaglio finale sia determinato a seguito della definizione dei citati contenziosi pendenti;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it

29 gennaio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni